

Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 71 Del 21 Aprile 2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE DENOMINATA "VIA DELLA FORTUNA" PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SENZA TETTO E DEI SENZA FISSA DIMORA.

Il giorno **21 Aprile 2015** alle ore **14:30** nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

N	COMPONENTE	QUALIFICA	PRESENTE
1	CORTI ROBERTO	Sindaco	S
2	REDI CRISTINA	Assessore	S
3	BIELLA FRANCESCA	Assessore	S
4	BORGONOVO GIOVANNI	Assessore	S
5	SMORTA PAOLO	Assessore	N
6	MORO JENNIFER	Assessore	S

Risultano presenti N° 5 componenti.

Risultano assenti N° 1 componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale

BASTA NICOLINA.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORTI ROBERTO.

Assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Oggetto:ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE DENOMINATA "VIA DELLA FORTUNA" PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SENZA TETTO E DEI SENZA FISSA DIMORA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 1228/1954 e l'art. 1 del D.P.R. 223/1989 da cui si desume che la residenza e iscrizione anagrafica coincidono nel luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

CONSIDERATO l'art. 3- commi 38 e 39 - della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza" che ha sostituito l'art. 2 comma 3 Legge n.1128/1954 secondo cui: "l'iscrizione delle persone senza fissa dimora dovra' essere effettuata all'indirizzo sede dei domicilio dichiarato e accertato. Le persone senza fissa dimora, al momento della richiesta di iscrizione, devono fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l' effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel Comune di nascita. Restano pertanto iscritti nella Via fittizia tutti coloro che non avendo nemmeno un domicilio dovranno essere iscritti nel comune di nascita".

DATO ATTO che "il domicilio" è definito dall'art. 43 C.C. come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi e che per affari ed interessi si intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengano alla persona.

RILEVATO che per siffatte categorie di cittadini risulta alquanto difficoltosa sia l'individuazione dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici sia l'effettiva certificazione;

VISTO il punto 7 delle "Avvertenze e note illustrative relative alla legge ed al regolamento anagrafico" per quanto concerne le iscrizioni anagrafiche dei cittadini senza fissa dimora, "(Pubblicazione Istat Metodi e Norme - Serie B n. 29 edizione 1992) che testualmente recita: "Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei suoi affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale non territoriale nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto e si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall 'Ufficiale di Anagrafe (es -via Seguita dal nome dello stesso comune, Via della Casa Comunale; ecc.). In questa via verranno iscritti, con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune stesso. Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi predetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari".

DATO ATTO che

- per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo di residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno;
- sussiste il non assoggettamento all'obbligo di iscrizione anagrafica del personale diplomatico e consolare straniero nonché del personale straniero da esso dipendente;
- è prevista l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e che i comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di Interscambio anagrafico denominato INA-SAIA (Decreto M. dell'interno del 06/07/2010);

RITENUTO, pertanto, legalmente necessario istituire apposita denominazione viaria ove verranno iscritte persone ritenute senza fissa dimora, secondo i principi di cui sopra.

RITENUTO di provvedere in conformità alle suddette disposizioni impartite dall'ISTAT, organo di vigilanza ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge anagrafica 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL n.267/00;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di intitolare la nuova area di circolazione "VIA DELLA FORTUNA" territorialmente non esistente, ma nella quale verranno iscritte unicamente le persone senza tetto e senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che, in realtà, non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso, sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43 c.c.).
- 2) Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel comune così come previsto dalle Note ISTAT sopra riportate.
- 3) Di dare atto che nella suddetta via verranno iscritte e certificate con numerazione progressiva pari i cittadini senza fissa dimora, impossibilitati ad eleggere un "domicilio reale" e che risultano nati nel comune, altrimenti verranno segnalati per competenza al Comune di nascita.
- 4) Di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
- 5) Di inviare copia della presente deliberazione, per la prescritta autorizzazione, al Prefetto, ai sensi dell'art. 12, della Legge 1188 del 23.06.1927.
- 6) Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 .
- 7) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capi gruppi consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL n. 267/2000.



Delibera G.C. n. 71 del 21.04.2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE DENOMINATA "VIA PER L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI SENZA TETTO E I SENZA FISSA DIMORA.

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 -1^ comma - T.U.E.L. 267/2000 SULLA **REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA**

- X Si esprime parere favorevole all'istruttoria eseguita
- □ Parere negativo vedi motivazione retro

Desio, lì 16.04.2015

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI Dr. Filippo Fiamingo

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART. 49 - 1^ COMMA - T.U.E.L. 267/2000 SULLA **REGOLARITA' CONTABILE**

_	Victorian Vaccination dell'impagned di processi					
ш	Visto per l'assunzione dell'impegno di spesa:					
	Bil Tit	Interv	Cap		Imp	
√	La delibera non comporta impegno	n di snesa				
	Visto per l'accertamento dell'entra	ita:				
	Bil	Comp.		Res.		
	Tit					
	Cat Ris.	-	Cap		Accert	
	Parere negativo –vedi motivazione	e retro-				
	S					

Desio, lì 20 aprile 2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIO Dr.ssa Nedda Manoni



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE **CORTI ROBERTO** BASTA NICOLINA Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, **ATTESTA** Che la presente deliberazione: □ è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal ______, senza opposizioni come da registrazione del messo. □ E' stata trasmessa in elenco in data ______ ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125 - T.U.E.L. 267/2000; □ È divenuta esecutiva il ______ in quanto: sono decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art. 134 -comma 3- T.U.E.L. 267/200), e non sono pervenute richieste d'invio al controllo da parte dei Consiglieri (art. 127 -comma 1 - T.U.E.L. 267/2000) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000) IL SEGRETARIO GENERALE Desio, lì